

3 dicembre 2019

SEGNALAZIONE SCADENZE N. 21/2019

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti annuali, aventi *scadenza o decorrenza* a partire dal **16 dicembre 2019** fino al **2 gennaio 2020**:

16.12.2019 – Ravvedimento II acconto 2019 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con sanzione minima

Saldo IMU 2019

Seconda rata TASI 2019

20.12.2019 – Adesione al servizio di memorizzazione e consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate

27.12.2019 – Acconto IVA 2019

Ravvedimento IVA 2018 ai fini penali

31.12.2019 – Richiesta ritenute ridotte agenti e rappresentanti

Termine di decadenza per la notifica degli accertamenti

Dichiarazione integrativa a favore per l’anno d’imposta 2014

Trasmissione Country-by-Country Reporting

Regolarizzazione operazioni senza addebito dell’imposta oltre il limite del plafond

Invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA a decorrere dal secondo anno successivo

1.1.2020 – Memorizzazione trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

2.1.2020 – Ravvedimento II acconto 2019 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con sanzione ridotta

Si ricorda che il prossimo 16 dicembre, scade il **termine per il versamento** del saldo dell’imposta municipale propria (**IMU**) e per il saldo del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**). Entro la stessa data è possibile regolarizzare mediante il ravvedimento l’**insufficiente versamento** degli acconti delle imposte sui redditi dovuti entro il 2 dicembre 2019. In tal caso, si applica la **sanzione** nella misura del **30%** del tributo, ridotta allo **0,1%** del tributo **per ogni giorno di ritardo**, oltre a interessi, se il versamento è effettuato **entro il 16 dicembre 2019**, ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997.

Entro il 20 dicembre è possibile aderire al servizio di memorizzazione e consultazione delle fatture elettroniche opzionalmente offerto dall'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui il contribuente **non richieda** l'attivazione del servizio di memorizzazione e consultazione entro la data indicata, le relative fatture elettroniche non saranno più consultabili e saranno **cancellate definitivamente entro il 30 dicembre 2019**.

Nel caso in cui il soggetto **richieda** l'attivazione del servizio di memorizzazione e consultazione, le relative fatture elettroniche saranno **memorizzate e disponibili** per la consultazione **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio.

Si fa presente che tale servizio **non sostituisce la conservazione sostitutiva** delle medesime fatture elettroniche, **adempimento obbligatorio** per i documenti elettronici in luogo della stampa cartacea. Tale conservazione sostitutiva può essere effettuata da un fornitore privato di servizi e/o dall'Agenzia delle entrate esercitando la relativa opzione sul portale internet dedicato raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Per approfondimenti si rinvia alla nostra circolare *Italian Tax Update n. 2/2019*.


Inoltre, si segnala che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2017, n. 16, ha precisato che gli esportatori abituali possono sanare gli eventuali acquisti senza applicazione dell'IVA oltre i limiti del plafond emettendo autofattura per la maggiore imposta, versando le sole sanzioni e inserendo l'imposta e gli interessi dovuti nelle liquidazioni periodiche. L'Amministrazione finanziaria ha specificato che la regolarizzazione deve avvenire entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzata la violazione e che una copia dell'autofattura deve essere presentata all'Agenzia delle entrate.

Infine, ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di **commercio al minuto** ed assimilate sono **obbligati** a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Per ciascun adempimento sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

18Info17

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2019

16.12.2019	Ravvedimento II acconto 2019 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con sanzione minima
-------------------	--

Scade il termine per regolarizzare, mediante ravvedimento, l'eventuale **omesso o insufficiente versamento** del II acconto dei *tributi* di cui sopra (esclusi i contributi previdenziali) dovuto entro il 2 dicembre 2019 usufruendo della **sanzione minima** pari allo **0,1%** del tributo **per ogni giorno di ritardo** ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, c. 1, D.lgs. 471/1997 e 13, c. 1, lett. a), D.lgs. 472/1997.

Ai fini del *ravvedimento* devono essere versati entro la scadenza *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,8% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 17.12.2018*) e le relative *sanzioni*.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24. Per i codici tributo da utilizzare per il versamento delle **imposte** si rinvia alla scadenza del 2 dicembre 2019 (vedi *Informazioni fiscali 31.10.2019*).

I codici tributo da utilizzare per il versamento della **sanzione** sono i seguenti:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	8901	2019	Sanzione IRPEF
ERARIO	8918	2019	Sanzione IRES
REGIONI	8907	2019	Sanzione IRAP
ERARIO	8908	2019	Sanzione altre II.DD.

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli **interessi** sono i seguenti:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1989	2019	Interessi su ravvedimento IRPEF
ERARIO	1990	2019	Interessi su ravvedimento IRES
REGIONI	1993	2019	Interessi su ravvedimento IRAP
ERARIO	1992	2019	Interessi su ravvedimento imposte sostitutive



INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2019

16.12.2019	Saldo IMU 2019
-------------------	-----------------------

Scade il 16 dicembre 2019, il termine per il versamento a saldo dell'IMU per l'intero anno 2019 con eventuale conguaglio della prima rata versata (vedi *Informazioni fiscali 31.5.2019*) per le seguenti tipologie di immobili:

- **abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **abitazioni diverse** dall'abitazione principale: immobili tenuti a disposizione (secondo case), case concesse in locazione e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
- **fabbricati non abitativi** (ad es. gli immobili delle imprese) *classificati nel gruppo catastale D*
- **pertinenze** diverse da quelle dell'abitazione principale
- **aree edificabili.**

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'IMU:

- **abitazione principale** e **immobili assimilati** in base alle rispettive delibere comunali e **relative pertinenze**, *esclusi* i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti a **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad **abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi assegnati a IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
- **fabbricati rurali** strumentali;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- e non siano in ogni caso locati.

L'importo da versare è pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, al netto di quanto versato con la prima rata entro il 18.6.2018, calcolato in base alle **aliquote deliberate dal Comune** ove è ubicato l'immobile.

Il **versamento** del saldo IMU deve essere effettuato mediante Mod. F24, *per la generalità dei comuni*, come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	39(*)	2019	IMU saldo

(*) codici tributo:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze

3914 - terreni

3916 - aree fabbricabili

3918 - altri fabbricati - COMUNE

3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE

Nel campo “*codice ente / comune*” deve essere indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, anche per l’imposta destinata allo Stato.

I codici catastali relativi ai Comuni, da indicare nel Mod. F24, le aliquote deliberate ed altre informazioni sono disponibili al seguente indirizzo internet:

www.finanze.gov.it

In alternativa, ove consentito dal Comune, il pagamento può essere effettuato mediante bollettino postale. Si consiglia di verificare modalità di versamento, scadenze ed aliquote presso l’ufficio tributi del Comune interessato.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina IMU si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 31.5.2019*.▲

16.12.2019	Seconda rata TASI 2019
-------------------	-------------------------------

Il 16 dicembre 2019 *scade* il termine per il versamento della seconda rata del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**.

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, **ivi compresa l’abitazione principale**, di aree scoperte ovvero edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU. Secondo il Dipartimento delle Finanze (FAQ IMU-TASI del 4 giugno 2014) il periodo di possesso va calcolato a mesi secondo le regole dell’IMU, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Il tributo è dovuto **in parte dal proprietario** o titolare di diritti reali sull’immobile e **in parte dall’utilizzatore** dell’immobile, in proporzione variabile fra il 10 e il 30 per cento e determinata con delibera comunale. I proprietari o titolari sono coobbligati in solido tra loro, ma non sono responsabili in solido con gli **utilizzatori**, che sono titolari di un’**autonoma obbligazione tributaria**.

Nel caso in cui l’immobile sia destinato ad **abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) dell’inquilino/detentore** e del suo nucleo familiare:

- il detentore non è soggetto a TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; il proprietario versa la TASI nella

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2019

misura del 90 per cento del complessivo dovuto;

- il detentore versa la TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura del 10 per cento del complessivo dovuto. Il proprietario versa la TASI nella restante misura del 90 per cento

In caso di **locazione finanziaria**, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto fino alla data di riconsegna del bene.

Nel caso di locali in **multiproprietà** e di **centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI.

La **TASI** si applica sulla stessa base imponibile dell'**IMU**, con le seguenti aliquote:

Fabbricato	Aliquota	Eventuale maggiorazione	Aliquota complessiva
Fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota standard	1 per mille	N/A	1 per mille
Altri immobili - aliquota standard	1 per mille	0,8 per mille	1,8 per mille
Altri immobili - aliquota massima	2,5 per mille	0,8 per mille	3,3 per mille

Il Comune con proprio regolamento può determinare un'aliquota diversa, nei limiti stabiliti dalla legge.

Il **versamento** della TASI può essere effettuato mediante Mod. F24, *per la generalità dei comuni*, come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	39(*)	2019	TASI

(*) codici tributo:

3958 - abitazione principale e relative pertinenze

3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 - aree fabbricabili

3961 - altri fabbricati

In alternativa, ove consentito dal Comune, il pagamento può essere effettuato mediante **bollettino postale**. Si consiglia di verificare modalità di versamento, scadenze ed aliquote presso l'ufficio tributi del Comune interessato.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina TASI si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 31.5.2016*. ▲

20.12.2019	Adesione al servizio di memorizzazione e consultazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate
-------------------	---

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti titolari di partita IVA e dei consumatori finali un **servizio facoltativo di memorizzazione e consultazione delle fatture elettroniche**, previa **adesione espressa** da parte dei soggetti interessati.

Entro **il 20 dicembre** è possibile **attivare il servizio** di cui sopra sottoscrivendo un apposito accordo con l'Agenzia delle entrate mediante la funzionalità disponibile online come segue:

- per i **soggetti IVA**, all'interno del portale *Fatture e corrispettivi*, anche **tramite un intermediario delegato**;
- per i **consumatori finali**, nell'*area riservata* già in uso per la dichiarazione precompilata, **senza possibilità di delegare un intermediario**.

Nel caso in cui il soggetto **non richieda** l'attivazione del servizio di memorizzazione e consultazione entro il 31 ottobre 2019, le relative fatture elettroniche non saranno più consultabili e saranno **cancellate definitivamente entro il 30 dicembre 2019**.

Nel caso in cui il soggetto **richieda** l'attivazione del servizio di memorizzazione e consultazione, le relative fatture elettroniche saranno **memorizzate e disponibili** per la consultazione **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio.

Se né l'emittente né il destinatario ha attivato il servizio di memorizzazione e consultazione, l'Agenzia delle entrate, dopo aver recapitato la fattura al destinatario, **cancella il file** della fattura elettronica e memorizza solo i dati fattura che non riguardano la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi.

Si fa presente che tale servizio **non sostituisce la conservazione sostitutiva** delle medesime fatture elettroniche, **adempimento obbligatorio** per i documenti elettronici in luogo della stampa cartacea. Tale conservazione sostitutiva può essere effettuata da un fornitore privato di servizi e/o dall'Agenzia delle entrate esercitando la relativa opzione sul portale internet dedicato raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

La **conservazione sostitutiva** è un processo regolamentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, la cui corretta esecuzione richiede il rispetto di precise **regole tecniche**, nonché i seguenti **adempimenti formali**:

1. La società deve nominare formalmente una persona fisica quale "*Responsabile della conservazione*" (RDC)
2. Il Responsabile della conservazione, in coordinamento con il responsabile del trattamento dei dati personali, deve garantire l'esecuzione di tutte le fasi del

processo di conservazione, e in particolare la predisposizione del **manuale della conservazione**.

3. Il Responsabile della conservazione può delegare in tutto o in parte lo svolgimento del processo di conservazione a un soggetto esterno (tipicamente il provider del servizio di archiviazione elettronica) che assume il ruolo di "*Responsabile del servizio di conservazione*" (RDSC) nonché di trattamento dei dati personali allo stesso affidati.

Nel caso di nomina del *Responsabile del servizio di conservazione*, la relativa **delega** deve essere **formalizzata**, esplicitando chiaramente il contenuto della stessa ed in particolare le **specifiche funzioni e competenze** affidate al delegato.

In ogni caso, il *Responsabile della conservazione* mantiene la **responsabilità del processo di conservazione**, e in particolare della predisposizione del **manuale della conservazione** che consigliamo di conservare in azienda e di tenere a disposizione nel caso di eventuali ispezioni delle autorità. [▲](#)

27.12.2019	Acconto IVA 2019
-------------------	-------------------------

Scade il termine per il versamento dell'acconto IVA da corrispondere, ai sensi degli artt. 6, L. 29.12.1990, n. 405 e 15, D.L. 22.5.1993, n. 155, in relazione:

- alla liquidazione mensile di *dicembre 2019* per i contribuenti **mensili**;
- alla liquidazione del *quarto trimestre 2019*, per i contribuenti **trimestrali speciali** di cui all'art. 74, c. 4, DPR 633/1972;
- alla *dichiarazione annuale 2019*, per i contribuenti **trimestrali ordinari**.

L'acconto è dovuto nella seguente misura:

- 88% sulla base dei dati dell'anno precedente, se calcolato col c.d. *metodo storico*;
- 88% sulla base delle previsioni per il periodo di riferimento dell'anno in corso, se calcolato col c.d. *metodo previsionale*;
- 100% sulla base delle *operazioni effettuate* (annotate o meno, non essendo decorsi i relativi termini) dal 1° al 20 dicembre (**contribuenti mensili**), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre (**contribuenti trimestrali**).

Nel caso di acconto dovuto deve essere effettuato il relativo versamento esclusivamente con modalità telematiche. Nessun versamento è dovuto per importi *inferiori* a € 103,29.

I codici tributo da indicare sulla delega sono:

6013 per i contribuenti mensili

6035 per i contribuenti trimestrali

Non versano l'acconto i contribuenti che risultano a credito nelle liquidazioni periodiche prese a riferimento per il calcolo dell'acconto.

Sul versamento dell'acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi (vedi Circ. Min. 11.12.1993, n. 40).▲

27.12.2019	Ravvedimento IVA 2018 ai fini penali
-------------------	---

Ai sensi dell'art. 10-ter, D.lgs. 10.3.2000, n. 74, introdotto dall'art. 35, c. 7, D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248, è stabilita la pena della **reclusione da 6 mesi a 2 anni** per chiunque non versi l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, se di importo superiore a Euro 250.000, **entro il termine per il versamento dell'acconto** relativo al **periodo d'imposta successivo**.

L'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2018 può essere regolarizzato ai fini penali entro il 27 dicembre 2019, ferme restando le sanzioni amministrative.▲

31.12.2019	Richiesta ritenute ridotte agenti e rappresentanti
-------------------	---

Scade il termine per la richiesta di applicazione delle ritenute d'acconto in **misura ridotta per l'anno 2020** da parte dei commissionari, agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d'affari che si avvalgono di dipendenti o di terzi in via continuativa per l'esercizio della loro attività. Tali soggetti possono richiedere ai propri committenti, preponenti o mandanti di commisurare la ritenuta d'acconto al 20% delle provvigioni anziché al 50% ai sensi dell'art. 25-bis, DPR 600/1973. L'aliquota della ritenuta corrisponde a quella applicata al primo scaglione di reddito IRPEF ai sensi dell'art. 11, TUIR (*attualmente* essa è pari al 23%).

L'applicazione della ritenuta ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25-bis, DPR 29.9.1973, n. 600 e dell'art. 3, D.M. 16.4.1983, n. 2446 se le condizioni previste per la riduzione della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. In caso di inizio del rapporto durante l'anno la comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'inizio del rapporto stesso. In caso di prestazioni occasionali la comunicazione deve essere inviata entro l'emissione della fattura e comunque prima del pagamento.

La dichiarazione non ha limiti di tempo ed è valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del beneficiario. Non sono ripetibili, nei confronti dell'erogatore delle provvigioni, le maggiori ritenute applicate sul cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni prima che lo stesso sia venuto in possesso della dichiarazione di cui all'art. 2.

L'omissione della comunicazione della richiesta ovvero del venir meno delle predette condizioni, nonché l'invio della comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 prevista dall'articolo 11, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 3, D.M. 16.4.1983, n. 2446 ovvero tramite posta elettronica certificata come precisato dall'Agenzia delle entrate con Circ. 30.12.2014, n. 31E.

In caso di applicazione delle ritenute d'acconto in misura ridotta in mancanza di valida comunicazione effettuata con data certa, il sostituto d'imposta è soggetto alle sanzioni previste per l'applicazione di ritenute in misura insufficiente. ▲

31.12.2019	Termine di decadenza per la notifica degli accertamenti
-------------------	--

Scade il termine per la notifica da parte dell'Agenzia delle entrate degli accertamenti relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 2015 (per l'anno d'imposta 2014), nonché relativi alle dichiarazioni omesse il cui termine di presentazione è scaduto nell'anno 2014 (per l'anno d'imposta 2013), ai sensi degli artt. 54, comma 1, DPR 633/1972 e 43, comma 1, DPR 600/1973.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 119/2018 **i termini di accertamento** relativi ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione **definibili** ai sensi del primo comma del medesimo articolo (c.d. "rottamazione-ter"), sono **prorogati di due anni**.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, D.L. 78/2009 e dell'art. 37, D.L. 223/2006, il termine di decadenza è **raddoppiato da quattro a otto anni** (da cinque a dieci anni se la dichiarazione è stata omessa) nel caso di:

- a) accertamenti basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** in violazione degli obblighi di dichiarazione relativi al monitoraggio fiscale siano state costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, e
- b) violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei **reati fiscali** previsti dal D.lgs. 74/2000 (vedi *Informazioni fiscali 14.9.2006*).

Ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 128/2015, il raddoppio dei termini opera a condizione che la denuncia penale sia trasmessa prima del decorso dei termini decadenziali ordinari, fermi restando gli accertamenti notificati sino al 2 settembre 2015. Pertanto:

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2019

- se l'accertamento è stato notificato fino al 2 settembre 2015, il raddoppio può operare, in costanza dei requisiti di legge, a prescindere da quando è emerso l'elemento penalmente rilevante;
- se l'accertamento è stato notificato dal 3 settembre 2015, il raddoppio sussiste solo se la denuncia risulta trasmessa entro i termini ordinari.

Nei casi di cui sopra il termine di accertamento per le dichiarazioni presentate nell'anno 2012 scade il 31 dicembre 2020, e il 31 dicembre 2019 scade il termine di accertamento per le dichiarazioni presentate nell'anno 2011.

Per quanto riguarda i reati fiscali, si ricorda che fra essi rientrano attualmente, *a prescindere da comportamenti fraudolenti*, le seguenti fattispecie:

- *l'omessa presentazione della dichiarazione* dei redditi o IVA con evasione d'imposta superiore a **Euro 30.000 con riferimento a ciascuna delle singole imposte**;
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o IVA di *minori elementi attivi o di elementi passivi fittizi* corrispondenti a un minore imponibile superiore al minore fra **Euro 3.000.000** e il **dieci per cento del totale degli elementi attivi** indicati in dichiarazione, se la minore imposta risultante supera **Euro 150.000**;
- *l'omesso versamento di IVA* dovuta superiore a **Euro 250.000**.
- *l'omesso versamento di ritenute certificate* per ammontare superiore a **Euro 150.000** per ciascun periodo d'imposta.

Infine, si segnala che ai sensi dell'art. 1, comma 132, L. 208/2015, a decorrere dalle dichiarazioni da presentare nell'anno 2017, **il termine decadenziale ordinario è stato esteso** da quattro a cinque anni per le dichiarazioni presentate, e da cinque a sette anni per le dichiarazioni omesse, e **il raddoppio dei termini** per violazioni penali **è stato abrogato**.

Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 **il termine di accertamento** di cui all'articolo 43, primo comma, D.P.R. n. 600/1973 **è abbreviato di due anni** per i soggetti che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, descritta al punto successivo.

La riduzione del termine di accertamento è concessa a condizione che tali soggetti garantiscano, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati** relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. ▲

31.12.2019	Dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2014
-------------------	---

Scade il termine per presentare l'eventuale **dichiarazione** dei redditi, IRAP, IVA e 770 **integrativa a favore** del contribuente relativa al periodo d'imposta 2014.

L'art. 5, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in L. 1° dicembre 2016, n. 225 ha previsto la possibilità di correggere errori ed omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggior reddito o debito d'imposta o di un minor credito mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per l'accertamento (vedi scadenza precedente).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione stessa.

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata **oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo d'imposta successivo**, l'eventuale **credito per imposte dirette o ritenute** risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione mediante Mod. F24 soltanto per **compensare debiti** d'imposta e contributivi **maturati a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata **presentata la dichiarazione integrativa**.

L'eventuale **credito IVA** risultante dalla dichiarazione integrativa **presentata entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo d'imposta successivo** può essere portato in **detrazione** in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in **compensazione** mediante Mod. F24, ovvero chiesto a **rimborso**, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 30 e 34, comma 9, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Se la dichiarazione IVA integrativa è **presentata oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo d'imposta successivo**, il credito IVA può essere chiesto a **rimborso** ovvero utilizzato in **compensazione** con debiti d'imposta o contributivi maturati a partire dal periodo d'imposta successivo. ▲

31.12.2019	Trasmissione <i>Country-by-Country Reporting</i>
-------------------	---

A partire dall'esercizio 2016, la Direttiva UE 2016/881 del 25 maggio 2016 ha introdotto l'obbligo di presentare una *rendicontazione paese per paese* (CBCR) da parte dei gruppi di imprese multinazionali che eccedono determinate dimensioni, riguardante i redditi, le imposte, il capitale, le attività materiali e i dipendenti suddivisi per ordinamento tributario, oltre a specifiche informazioni relative alle entità appartenenti al gruppo.

Nel caso in cui l'entità italiana sia tenuta alla rendicontazione CBCR, il D.M. 23 febbraio 2017, art. 5 prevede che il termine ultimo di trasmissione all'Agenzia delle entrate scada entro i dodici mesi successivi la fine del periodo d'imposta oggetto di rendicontazione del gruppo multinazionale. Pertanto, il 31.12.2019 *scade* il termine per la trasmissione del CBCR relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2018.

Lo scopo della rendicontazione CBCR è rendere più trasparente l'allocazione internazionale del reddito dei gruppi multinazionali, favorire lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali e facilitare la valutazione della correttezza dei prezzi di trasferimento applicati.

Sono obbligate all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate le **società controllanti** del gruppo **residenti in Italia** ai sensi dell'art. 73 del TUIR che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, se il gruppo ha un fatturato consolidato nel periodo d'imposta precedente di almeno 750 milioni di euro e se le società non sono, a loro volta, controllate da altre società o enti.

Sono altresì obbligate le società controllate residenti in Italia, se la controllante è residente in uno Stato che:

- non ha ancora introdotto per le proprie controllanti l'obbligo di rendicontazione in esame;
- non ha con l'Italia un accordo per lo scambio delle suddette rendicontazioni;
- è inadempiente agli obblighi di scambio dei dati.

Le imprese fiscalmente residenti in Italia, comprese le società e le stabili organizzazioni, facenti parte di un gruppo multinazionale soggetto agli obblighi di rendicontazione CBCR, sono tenute a comunicare nella propria dichiarazione dei redditi quale sia l'entità del gruppo tenuta alla rendicontazione CBCR nel proprio paese di residenza fiscale.

Con riferimento all'individuazione del corretto contenuto del CBCR, il decreto prevede in apposito Allegato 1 il *modello tipo di rendicontazione* da compilare. Tale modello ricomprende, in forma tabellare, i contenuti che deve necessariamente presentare il CBCR in virtù della previsione di cui all'art. 4 del decreto.

L'allegato 1 predispone tre diverse tabelle da compilare:

- Tabella 1: contenente i **dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo**, ex art. 4, c. 1, lett. a) del decreto, ovvero: ricavi, utile o perdita ante imposte, imposte sul reddito versate e maturate, capitale dichiarato, utili non distribuiti, numero di dipendenti e immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti.
- Tabella 2: contenente l'**identificazione di ogni entità appartenente al gruppo** multinazionale (art. 4, c.1, lett. b) ovvero: la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, ove diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale; la natura dell'attività o delle principali attività svolte; la giurisdizione fiscale in cui sono site le stabili organizzazioni.
- Tabella 3: contenente tutte le ulteriori **informazioni supplementari** che si rendano necessarie.

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2019

In caso di omessa presentazione della rendicontazione CBCR o di invio di dati incompleti o non veritieri viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da Euro 10.000 a 50.000. ▲

31.12.2019	Regolarizzazione operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del <i>plafond</i>
-------------------	---

Qualora siano effettuate operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del *plafond* disponibile, nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione prevista dall'art. 7, c. 4, del D.lgs. n. 471/1997 (dal cento al duecento per cento dell'imposta), oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2017, n. 16 ha stabilito che è possibile sanare lo "splafonamento" IVA versando le sole sanzioni e inserendo l'imposta e gli interessi nelle liquidazioni periodiche. L'Amministrazione finanziaria ha specificato che la regolarizzazione deve avvenire entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzata la violazione.

La procedura prevede:

- l'emissione di un'autofattura entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la violazione;
- l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro IVA degli acquisti;
- la presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- il versamento della sanzione prevista dall'art. 7, c. 4 del D.lgs. n. 471/1997

L'obbligo di presentazione dell'autofattura può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell'imposta, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata. ▲

31.12.2019	Invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA a decorrere dal secondo anno successivo
-------------------	---

Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA di cui all'art. 1, c. 24, L. 202/2016 *a decorrere dal 1° gennaio 2021*.

L'art. 1, c. 24, L. 202/2016 ha inserito nel DPR 633/1972 il titolo V-bis, in base al quale i soggetti passivi d'imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario,

economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter possono esercitare l'opzione per divenire un unico soggetto passivo denominato **Gruppo IVA**. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018 ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo.

I vincoli di ordine finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni per la compilazione. Se il modello per l'esercizio dell'opzione o della revoca viene presentato dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione o la revoca hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre se viene presentato dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione o la revoca hanno effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, a cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'IVA. Il modello, che deve essere presentato dal rappresentante del Gruppo tramite i servizi telematici dell'Agenzia e sottoscritto da tutti i partecipanti, va utilizzato per comunicare le opzioni contabili nonché l'inclusione ovvero l'esclusione di un partecipante. ▲

1.1.2020	Memorizzazione trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
-----------------	--

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di **commercio al minuto** ed assimilate sono **obbligati** a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nostra circolare n. 12/2019 *Informazioni fiscali 30.5.2019*.

I soggetti tenuti all'invio dei dati al *Sistema tessera sanitaria*, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo in oggetto mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Ai soggetti indicati si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le **sanzioni** previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. ▲

2.1.2020	Ravvedimento II acconto 2019 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con sanzione ridotta
-----------------	---

Scade il termine per regolarizzare, mediante ravvedimento, l'eventuale omesso o insufficiente versamento del II acconto IRPEF, IRES, IRAP persone fisiche e società di persone e *cedolare secca* dovuto in base alla dichiarazione Mod. Redditi 2018 entro il termine del 2 dicembre 2019, usufruendo della **sanzione ridotta al 1,5%** del tributo ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. a), D.lgs. 472/1997 (c.d. *ravvedimento operoso*).

Il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 prevede la riduzione alla metà delle **sanzioni** per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni (dal **30% all'15%**). Per le regolarizzazioni effettuate entro 30 giorni tale sanzione è ridotta a un decimo. Ai fini del *ravvedimento* devono essere versati entro la scadenza *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,8% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 17.12.2018*) e le relative *sanzioni*.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24. Per i relativi codici tributo si rinvia a quanto segnalato sopra con riferimento alla scadenza del 2 dicembre 2019. ▲

* * *

19Info22

MD/SF

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.